



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice
Antonio Costantini

Visti gli artt. 5 e 19-ter d.lgs. n. 150/2011, come introdotto dal d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018 nonché l'art. 702-bis e seguenti cod. proc. civ.;

letta la domanda di sospensione ed il ricorso presentato dall'avv. **Antonietta Rigillo** avverso il provvedimento emesso dal Questore di Foggia in data 9 giugno 2021, notificato il 24 giugno 2021, che ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore ~~_____~~, cittadino del Senegal;

ritenuto che ricorrano gravi ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;

che, invero, dalla preliminare e sommaria delibazione di questo Giudice in ordine alla allegata documentazione lavorativa, che dà atto della presenza di un contratto in essere da parte del ricorrente, impiegato in agricoltura quale bracciante sin dal gennaio di quest'anno (vedasi buste paga versate e comunicazioni UNILAV), si osserva che la stessa potrebbe far ritenere intervenuta l'integrazione socio lavorativa da parte del ricorrente;

ACCOGLIE

inaudita altera parte l'istanza di sospensione del provvedimento emesso dal Questore di Foggia in data 9 giugno 2021, notificato il 24 giugno 2021, di rifiuto di rinnovo del permesso per protezione speciale scaduto in favore di ~~_____~~.

FISSA



l'udienza di comparizione del **24 novembre 2021 ore 10,00** per la **trattazione della sola istanza di sospensione**; **all'esito il procedimento sarà trasmesso per il prosieguo al collega competente del merito secondo i criteri tabellari.**

DISPONE

la notifica - a cura del ricorrente - del presente decreto, unitamente al ricorso introduttivo, alla **Questura di Foggia - Ministero dell'Interno, rappresentato ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari** e ciò almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto *ex art. 702-bis*, comma terzo, cod. proc. civ.;

INVITA

il Ministero dell'Interno a costituirsi in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza suindicata.

Si comunichi.

Bari, 9 agosto 2021

Il Giudice
Antonio Costantini

